

ACCORDO QUADRO

TRA

Scuola IMT Alti Studi Lucca con sede in Piazza S.Ponziano, 6 – 55100 Lucca, (cod. Fiscale /Partita IVA n. CF. 92037570469 | PI. 02235840465) rappresentata dal Direttore, Prof. Pietro Pietrini domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, (di seguito Scuola),

E

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Lucca, con sede in Lucca, Corte Campana n.10, rappresentata dal Segretario Generale dr. Roberto Camisi, (di seguito Camera di Commercio),

E

Lucca Innovazione e Tecnologia srl unipersonale, con sede in Lucca, Corte Campana n.10, rappresentata dall'Amministratore Unico Dr. Gianluigi Guidi, (di seguito Lucca In-Tec),

nel seguito indicate come "Parti",

PREMESSO CHE

- La Scuola è un istituto statale di istruzione universitaria, con ordinamento speciale, organizzata come scuola di dottorato e centro di ricerca, facente parte del sistema universitario italiano;
- La Scuola propone Programmi di Dottorato su temi di ricerca di base e applicata nell'ambito delle scienze sociali ed economiche, del management, delle neuroscienze, delle tecnologie e dell'informazione, con particolare riferimento ai processi di innovazione tecnologica e istituzionale, attraendo stabilmente a Lucca giovani ricercatori e docenti di alta qualificazione internazionale;
- Nell'ambito della terza missione, la Scuola è impegnata nel trasferimento di conoscenza e tecnologia sul territorio, con particolare attenzione al tema dell'innovazione e del digitale, promuovendo e sostenendo collaborazioni con altri partner anche mirate a favorire la costituzione di nuove imprese *spin-off*;
- la Camera di Commercio, per favorire lo sviluppo e il consolidamento del sistema economico locale, rivolge particolare attenzione al tema dell'innovazione e del digitale, temi che rientrano tra le priorità del proprio Programma Pluriennale;
- la Camera di Commercio, anche attraverso la controllata Lucca In-tec che gestisce il Polo Tecnologico Lucchese, opera nell'ambito delle politiche dell'innovazione, svolge varie attività tra cui la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle imprese di ogni settore economico, il supporto nei processi di innovazione e digitalizzazione delle imprese secondo le logiche e le tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0;

- Lucca In-Tec è nato per supportare il trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese della provincia di Lucca tramite l'hosting di progetti per l'accelerazione dello sviluppo aziendale e con la nascita di nuove realtà imprenditoriali;
- Lucca In Tec dispone di un Incubatore di Imprese innovative accreditato dalla Regione Toscana (Decr. Dir. n. 5019 del 12/10/10) ed è parte integrante della Rete Regionale del Sistema degli Incubatori (www.incubatoritoscani.it);
- Lucca In-tec, inoltre, promuove lo sviluppo del Polo d'Innovazione di Pietrasanta, centro di competenza sulle tecnologie e gli ambienti virtuali, laboratorio per le aziende artigianali e industriali della filiera del lapideo, nonché spazio espositivo all'avanguardia a disposizione del territorio provinciale e dei settori produttivi interessati;
- Si sono tenuti alcuni incontri tra la Scuola, la Camera di Commercio e Lucca In-tec, al fine di impostare una strategia comune per progettare, realizzare, promuovere azioni ed iniziative di diversa natura sui temi dell'innovazione, della crescita digitale delle imprese, dello start up d'impresa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'accordo è la stretta collaborazione tra le Parti al fine di accrescere la maturità digitale del sistema imprenditoriale territoriale attraverso la diffusione della cultura dell'innovazione digitale nelle imprese di ogni settore economico ed il supporto nei processi di innovazione e digitalizzazione delle imprese secondo le logiche e le tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0.

Le Parti concordano sul comune obiettivo di promuovere e favorire forme di scouting e di ricerca di idee imprenditoriali innovative.

Le Parti concordano sul comune obiettivo di promuovere la costituzione di imprese innovative, attraverso l'erogazione di servizi di assistenza diretti alla definizione, valorizzazione e commerciabilità dell'idea innovativa e alla redazione del business plan, all'assistenza e informazione su finanziamenti e bandi (alerting sui bandi comunitari, informazione su bandi fondi strutturali emanati dalla Regione Toscana, informazioni su bandi di natura locale, nazionale ed internazionale), all'innovazione organizzativa, alla ricerca di potenziali finanziatori, alla formazione per aspiranti start upper, alla presentazione di progetti su bandi locali, regionali, europei.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a progettare, promuovere e realizzare, a favore delle imprese di ogni settore, eventi di diversa natura quali seminari, workshop, laboratori, business matching, living lab etc. nonché a garantire agli interessati una assistenza a distanza all'indomani della conclusione degli stessi. La sede per lo svolgimento di tali eventi verrà concordata di volta in volta.

Le Parti si impegnano ad un confronto periodico sui sistemi adottati da ciascuno e a creare sinergie al fine di promuovere e divulgare le azioni svolte (anche) singolarmente dalle parti stesse.

Le Parti si impegnano ad un confronto periodico sui servizi erogati da ciascuno, nonché alla eventuale progettazione di percorsi di assistenza comuni, al fine di integrare e rendere complementari le professionalità espresse da ciascuna parte e si impegnano, infine a mettere in atto forme di promozione, divulgazione e diffusione reciproche delle azioni da realizzare. Le Parti si impegnano infine a monitorare i bandi di finanziamento, al fine di creare sinergie e partenariati utili alla presentazione di progetti sui temi di cui sopra.

Articolo 4 – Accordi attuativi

Le Parti concordano sulla possibilità di stipulare specifici accordi attuativi per la costituzione di spin off e start up relative all'oggetto del presente accordo.

Articolo 5 – Durata e rinnovo

Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Il presente accordo potrà essere rinnovato, per una medesima durata, attraverso scambio di note tra i rappresentanti legali delle Parti a mezzo posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 6 – Recesso e modifiche

Ciascuna delle Parti riconosce espressamente il diritto dell'altra di recedere anticipatamente dall'accordo. Il recesso sarà in tal caso esercitato con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicare alle Parti a mezzo posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Ogni modifica o integrazione del presente accordo, perché sia valida, dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta.

Articolo 7 – Privacy

La Scuola, Camera di Commercio, Lucca In-Tec agiscono per i dati da loro acquisiti e trattati come contitolari del trattamento ai sensi dell'Art. 26 Regolamento UE 2016/679. A tal fine si stabilisce che i dati personali saranno trattati solo in modalità elettronica adottando le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurarne integrità e riservatezza. I dati potranno essere trattati solo per le finalità previste dal presente accordo.

In attuazione di quanto disposto dal paragrafo precedente qualora i dati personali trattati siano acquisiti direttamente da ciascun soggetto parte dell'accordo, questi si impegna ad eseguire quanto segue:

- fornire l'informativa agli interessati ai sensi dell'Art.13 del regolamento UE 2016/679 specificando se e quali dati saranno comunicati alle altre parti dell'accordo;
- acquisire il consenso degli interessati qualora non sia applicabile altra base giuridica per il trattamento dei dati;

- inserire il trattamento nell'apposito registro di cui all'art.30 del regolamento UE 2016/679, qualora la parte sia soggetta a tale obbligo;
- dotarsi di un'organizzazione interna tale da permettere all'interessato l'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del regolamento UE 2016/679;
- procedere, ove necessario, alla nomina ed alla sorveglianza di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del regolamento UE 2016/679;
- effettuare il trattamento dei dati in modo conforme al regolamento UE 2016/679 con particolare riferimento al rispetto dei principi di accountability, privacy by design e privacy by default;
- tenere il registro del data breach ed effettuare le eventuali notifiche che si rendessero necessarie.

In attuazione di quanto disposto dal paragrafo 1 qualora un soggetto parte dell'accordo fornisca ad uno o a tutti gli altri soggetti parti dell'accordo i dati personali che questi trattano, colui che fornisce i dati si impegna:

- a nominare le altre parti dell'accordo responsabili del trattamento fornendo loro le istruzioni necessarie per il trattamento dei dati;
- a fornire agli interessati l'informativa completa anche dei trattamenti effettuati dai responsabili e delle modalità per esercitare tali diritti;
- fornire alle altre parti le indicazioni per la comunicazione e gestione di eventuali data breach;
- verificare che le parti, qualora soggette a tale obbligo, abbiano una scheda di registro di trattamenti in qualità di responsabile.

Articolo 8 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su ogni informazione, notizia o dato di cui dovessero avere conoscenza in esecuzione del presente accordo e a farne un utilizzo strettamente funzionale e limitato all'esecuzione del medesimo, senza effettuarne alcun tipo di divulgazione, salvo espresso consenso scritto delle altre Parti. Ciascuna Parte potrà comunicare informazioni confidenziali ricevute dall'altra Parte soltanto a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per i fini previsti nel presente accordo e che abbiano, a loro volta, previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della medesima, restando in ogni caso ferma la responsabilità della Parte che riceve le informazioni confidenziali nei confronti della Parte che le divulga in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei succitati soggetti. L'obbligo di riservatezza resta valido ed efficace per 3 anni successivi alla data di cessazione per qualunque causa dell'accordo.

Articolo 9 – Proprietà intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente accordo ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

Articolo 10 – Controversie

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell'accordo prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell'accordo sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente.

Articolo 11 – Registrazione e spese

Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014.

Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale del presente accordo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti dalla Scuola mediante n. 1 marca da bollo da € 16,00, emessa in data XXXXXXXXXXXX, recante il seguente numero identificativo: XXXXXXXXXXXX, conservata agli atti presso l'Ufficio Affari generali e acquisti.

Il presente accordo non comporta la corresponsione di una quota associativa.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che la richiede.

Articolo 12 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

LUCCA, lì xx novembre 2018

IMT LUCCA

(.....)

Prof.

Camera di Commercio
(Il Segretario Generale)
Dr. Roberto Camisi

Lucca Innovazione e Tecnologia srl
(l'Amministratore Unico)
Dr. Gianluigi Guidi
